

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Compenso avvocato: da quando decorrono gli interessi di mora?

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore. In tema di obbligazioni per prestazioni professionali, l'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l'esigibilità del credito, che può essere fatto valere anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora (su tale scorta per un verso, non si giustifica l'affermazione del tribunale secondo cui, in difetto di liquidazione giudiziale del compenso antecedentemente alla proposizione della domanda di ammissione al passivo, la società poi fallita non poteva ritenersi in mora; per altro verso, ben avrebbe dovuto il Tribunale valutare la richiesta di interessi alla stregua, ai fini della costituzione in mora, della "nota pro forma - altrimenti avviso di fattura - inoltrata con pec alla debitrice il 13/09/2018).

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 19.8.2022, n. 24973 e 16.3.2022, n. 8611; alla seconda massima Cass. 20.2.2003, n. 2561 e 28.11.1987, n. 8865.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.1.2023, n. 2337

...omissis...

1. L'avvocato --- domandava l'ammissione al passivo del fallimento della "---" s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Bari.

Esponesse che aveva svolto attività di consulenza e assistenza legale in favore della società poi fallita: a) a seguito del deferimento n. --- elevato il2018 dalla Procura Federale, nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare presso la "F.I.G.C." e nel giudizio di secondo grado innanzi alla Corte Federale d'Appello presso la "F.I.G.C." avente ad oggetto il reclamo avverso la decisione di primo grado; b) a seguito del deferimento n. --- elevato l'....2018 dalla Procura Federale, nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare presso la "F.I.G.C." e nel giudizio di secondo grado innanzi alla Corte Federale d'Appello presso la "F.I.G.C." avente ad oggetto il reclamo avverso la decisione di primo grado.

Chiedeva l'ammissione al passivo per l'importo di Euro 74.966,60, oltre spese generali, c.p.a., i.v.a. ed interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002.

2. Il g.d. ammetteva l'istante al passivo con il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. per l'importo complessivo - al netto dell'acconto di Euro 8.135,90 - di Euro 26.181,14, comprensivo di spese generali, di c.p.a. e di i.v.a.

3. L'avvocato --- proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva il curatore del fallimento.

4. Con decreto dei 21-24.12.2020 il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese.

Evidenziava il tribunale che: a) non vi era margine per il riconoscimento della particolare importanza dell'attività prestata ex D.M. n. 55/2014, art. 5, u.c.; b) nemmeno era fondato il riconoscimento dell'incremento - per nulla obbligatorio - del compenso di cui al D.M. n. 55/2014, art. 4, 2 co., in caso di assistenza di più parti; c) quanto infine in ordine al motivo con cui l'opponente aveva lamentato il mancato riconoscimento degli interessi moratori, peraltro, il D.M. n. 55/2014 "non prevede termini di adempimento, tali da rendere superflua la costituzione in mora" (così decreto impugnato, pag. 5).

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l'avvocato ---; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il curatore del fallimento della "---" s.p.a. non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione del del D.M. n. 55/2014, artt. 1, 4, 1 co., e 5, 6 co., in relazione alla l.fall., art. 2233 c.c. ed agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97; ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l'omessa valutazione di fatti decisivi.

Deduce che: a) contrariamente all'assunto dal tribunale, i criteri da applicare per il riscontro della particolare importanza della prestazione sono quelli desumibili dal combinato disposto del D.M. n. 55/2014, artt. 4,1 co., e 5, 6 co.; b) la motivazione dell'impugnato dictum è erronea e contraddittoria; c) in ordine al parametro della specificità dell'oggetto, i procedimenti in cui ha prestato l'opera concernevano la contestazione di violazioni di natura contabile e l'irrogazione di sanzioni disciplinari.; d) ancora contrariamente all'assunto del tribunale gli scritti difensivi redatti nei procedimenti in cui ha patrocinato, sono stati debitamente allegati alla domanda di ammissione al passivo.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, art. 4, 2 co. e 3 co., in relazione all'art. 2233 c.c. ed alla l.fall., artt. 93, 94, 95, 96 e 97; ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l'omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il giudice del merito non può prescindere dalla circostanza che l'avvocato ha assunto la difesa di più soggetti, ma, al più, può applicare la riduzione prevista dal D.M. n. 55/2014, 4 co. dell'art. 4 al compenso aumentato ai sensi del 2 co. dello stesso articolo.

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1 co., n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1,2,4 e 5 in relazione alla l.fall., art. 2233 c.c. ed agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97.

Deduce che: a) ha errato il tribunale a negare gli interessi moratori; b) il dies a quo per il calcolo degli interessi deve individuarsi nella comunicazione della nota pro forma equivalente ad un sollecito di pagamento.

9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1 co., n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, art. 4, 5 co., lett. c), in relazione all'art. 91 c.p.c.

Deduce che il tribunale ha errato: a) nel liquidare le spese a vantaggio della parte che alla luce del buon fondamento dei rilievi formulati con i precedenti motivi non sarebbe stata vincitrice; b) nel quantificare le spese in favore della curatela pur in relazione alla fase istruttoria, fase che nella specie non vi è stata.

10. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.

È da escludere, dapprima, che il Tribunale di Bari abbia falsamente applicato, così incorrendo in "errores in iudicando", le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 richiamate nella rubrica del primo mezzo di impugnazione.

È da ritenere, poi, che la valutazione postulata dal D.M. n. 55/2014 art. 5, 6 co., segnatamente dall'inciso "qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale" - si risolve senza dubbio in un giudizio "di fatto", censurabile in sede di legittimità essenzialmente ai sensi del n. 5 del 1 co. dell'art. 360 c.p.c., ossia "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (...) oggetto di discussione tra le parti".

Del resto, seppur in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato per prestazioni in materia stragiudiziale, questa Corte ha ritenuto che la valutazione della straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica, che consente il raddoppio dei massimi degli onorari, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. 2.8.2005, n. 16132).

Su tale scorta si reputa che il Tribunale di Bari ha sicuramente disaminato i profili "in fatto" dalle parti discussi, a carattere decisivo, connotanti, in parte qua agitur, la res litigiosa.

Al contempo, si reputa che nessuna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 7.4.2014 - figure tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - si scorge in relazione alle motivazioni cui il tribunale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento all'"anomalia" della motivazione "apparente" (che ricorre allorché il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Ben vero, al di là del rilievo circa l'allegazione degli atti difensivi redatti dall'opponente, il tribunale ha puntualizzato che non erano stati acquisiti elementi utili ai fini della valutazione dell'attività svolta in rapporto ai parametri normativi della specificità dell'oggetto - "al di là del carattere settoriale del contenzioso sportivo, astrattamente non scevro da contenziosi seriali" (così decreto impugnato, pag. 4) - del numero e della complessità delle questioni trattate.

Ed ha soggiunto che l'opponente non aveva né dedotto né provato il buon esito della prestazione "in relazione al posizionamento in classifica ed alla promozione in serie A (della società calcistica poi fallita), si da consentire la valutazione in termini (...) di risultati utili" (così decreto impugnato, pag. 4).

Cosicché del tutto ingiustificata è pur la censura del ricorrente secondo cui il tribunale ha omesso di prendere in considerazione gli effetti dell'attività svolta ed i risultati conseguiti (cfr. ricorso, pag. 17).

11. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto.

Questa Corte spiega che, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, 2 co., prima parte, , prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (cfr. Cass. (ord.) 14.1.2020, n. 461).

Ebbene, al riguardo il tribunale ha in modo congruo ed esaustivo motivato.

Ovvero ha evidenziato che dalle operate allegazioni non emergeva un maggior impegno dell'opponente nello svolgimento dell'attività difensiva "riconducibile a specificità e diversità di posizioni dei soggetti rappresentati" (così decreto impugnato, pag. 5).

12. Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del quarto motivo.

Questa Corte spiega che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. Cass. 19.8.2022, n. 24973; Cass. (ord.) 16.3.2022, n. 8611).

E spiega, ancora, che, in tema di obbligazioni per prestazioni professionali, l'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l'esigibilità del credito, che può essere fatto valere anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora (cfr. Cass. 20.2.2003, n. 2561; cfr. altresì Cass. 28.11.1987, n. 8865). Su tale scorta si reputa quanto segue. Per un verso, non si giustifica l'affermazione del tribunale secondo cui, in difetto di liquidazione giudiziale del compenso antecedentemente alla proposizione della domanda di ammissione al passivo, la società poi fallita non poteva ritenersi in mora (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Per altro verso, ben avrebbe dovuto il Tribunale valutare la richiesta di interessi alla stregua, ai fini della costituzione in mora, della "nota pro forma - altrimenti avviso di fattura - inoltrata con pec alla debitrice il 13/09/2018 (costituente l'allegato n. 13 alla domanda , l.fall., art. 93 del ricorrente)" (così ricorso, pag. 22).

13. In accoglimento e nei limiti dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso il decreto dei 21-24.12.2020 del Tribunale di Bari va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1 co., c.p.c., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte dapprima menzionate al pertinente paragrafo.

14. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, 1 co. quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., 1 co. bis dell'art. 13.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa in relazione e nei limiti dell'accoglimento il decreto dei 21/24.12.2020 del Tribunale di Bari e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
